

## STATUTO

### ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "COMPAGNI DI VIAGGIO ONLUS" E.T.S. (Ente del Terzo Settore).

Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione al pubblico, verrà utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale E.T.S." o l'acronimo "ONLUS – E.T.S."

### ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione "COMPAGNI DI VIAGGIO ONLUS" – E.T.S. ha sede a Napoli (Na) in via Miguel Cervantes de Saavedra 55/27 – cap 80133 .

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, anche altrove.


### ARTICOLO 3 - OBIETTIVI

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare di umanizzazione delle cure, della relazione medico-paziente, delle organizzazioni sanitarie, siano esse pubbliche e/o private, e la rappresentanza dei diritti di cittadini affetti da patologie ad "exitus", e /o croniche altamente degenerative, presso le Istituzioni che governano le politiche socio-sanitarie.

L'Associazione si propone, in via prevalente e non esclusiva, lo svolgimento di attività finalizzate ad assicurare il miglioramento della qualità della vita di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, ed economiche, frequentatori abituali o occasionali di strutture ospedaliere e/o sanitarie, adulti, adolescenti e bambini, nonché neonati, mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- ❖ Fornire un adeguato supporto psicologico attraverso psicoterapie individuali e di gruppo soprattutto per i soggetti affetti da malattie croniche e/o oncologiche, per i loro familiari ed i care-givers in generale;
- ❖ Fornire un adeguato supporto psicologico attraverso psicoterapie individuali e di gruppo per contrastare il disagio psico-emotivo derivante dalla situazione pandemica persistente, offrendo anche attività di segretariato sociale a supporto di pratiche burocratiche per favorire iniziative economiche e svolgimento di pratiche amministrative rivolte ad ottenere incentivi ed aiuti economici a contrasto della grave situazione di povertà;
- ❖ Fornire formazione e consulenza professionale attraverso diverse modalità operative da strutturare in ragione dei bisogni, rivolta agli operatori sanitari, volontari, pazienti e care-givers;
- ❖ Fornire supporto ed assistenza tecnica professionale alle aziende operanti nel settore "imprese del settore "health-care", ovvero alle aziende statali, private e convenzionate che operano nel settore medico, farmaceutico e socio-sanitario;



- ❖ Sviluppare attività di ricerca nelle discipline medico-sanitarie e socio psicologiche, coinvolgendo enti statali e privati al fine di creare best practice ed introdurre e/o implementare il principio della “ humanitas medicine”, mission della associazione ;
- ❖ Promuovere tecnologie innovative ed adeguate per migliorare prestazioni mediche, sociosanitarie e snellire procedure legali ed amministrative fornendo supporto ed assistenza continuativa, anche attraverso lo sviluppo di app innovative e di telemedicina utili per gli operatori medico sanitari e per i pazienti ;
- ❖ Sviluppare accordi e convenzioni con IRCCS, AA. OO, AUOP, ASL, Hospice e strutture pubbliche e private presenti sul territorio al fine di creare una rete istituzionale svolgendo attività di coordinamento e rappresentanza al fine di divulgare e facilitare le azioni promosse dalla associazione ;
- ❖ Realizzare biblioteche interattive e multimediali, fondate su attività ludiche, promuovere l’utilizzo delle tecnologie informatiche, a scopo di svago, fornendo nel contempo tutto il materiale necessario al funzionamento delle stesse;
- ❖ Creare attraverso il proprio sito web e/o i propri canali social, o attraverso siti web altrui gestiti in comodato d’uso, delle pagine web da abbinare ai progetti in essere, per consentire ai pazienti di accedere ad informazioni di pubblica utilità e di soddisfare bisogni legati al complesso di cure e attenzioni, non necessariamente farmacologiche di cui necessitano;
- ❖ Realizzare in adeguati spazi interne alle strutture ospedaliere, e/o in altri luoghi , e sempre nella libera disponibilità degli utenti , laboratori di arte e ludico-creativi (disegno, scultura, musica, cinematografia, fotografia, narrazione di favole, romanzi e poesie, et alt.);
- ❖ Realizzare e promuovere , attraverso percorsi idonei, ed in partnership con istituzioni di genere estranee alla SSN/SSR, la cultura del benessere individuale e della ricerca della felicità;
- ❖ Realizzare postazioni per singolo cittadino-paziente e/o gruppi, atte alla fruizione di films e musica;
- ❖ Promuovere rappresentazioni teatrali e/o musicali in realtà ospedaliere opportunamente individuate al fine di facilitare l’aggregazione e la specializzazione dei cittadini-pazienti, e fornire nel contempo, per ogni progetto o iniziativa, personale altamente qualificato ad interagire con gli utenti;
- ❖ Valorizzare attraverso bandi, premi, studi e convegni, tutte le attività che concorrono alla diffusione della cultura dell’umanizzazione delle cure e della sanità;
- ❖ Promuovere una specifica attività editoriale e multimediale che diffonda il valore globale della mission e gli out-come di benessere individuale e collettivo;
- ❖ Promuovere l’aggregazione di altre Associazioni Culturali, Onlus, Non-Profit, al fine di creare una rete di solidarietà per ampliare l’offerta dei servizi ospedalieri;
- ❖ Promuovere con ogni mezzo attività di comunicazione territoriale per divulgare e informare operatori sociosanitari, medici, aziende statali e private ed i cittadini sulle

*Luigi Caputo*

tante azioni attività e proposte favorendo adesioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi della associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo .

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117

#### **ARTICOLO 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE**


L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 5 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

Entro il 15 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Marzo per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.



Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Marzo.

## ARTICOLO 6 – SOCI

L'associazione è costituita, in via non esclusiva da pazienti e care-givers affetti dalle seguenti patologie:

1. Cancro e patologie ematologiche
2. Patologie infettivologiche, incluse le pandemiche
3. Malattie Rare
4. Malattie degenerative del Sistema Nervoso Centrale
5. Patologie psichiatriche

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) **Soci Fondatori:** sono coloro che risultano all'atto costitutivo dell'Associazione, ed hanno diritto ad essere eletti ed al voto
- b) **Soci Ordinari:** persone fisiche maggiorenni e giuridiche, enti ed organizzazioni commerciali, anche di paesi esteri, che siano interessate a sostenere gli scopi dell'associazione. Hanno diritto al voto, ad essere eletti e pagano la quota associativa.
- c) **Soci Sostenitori:** persone fisiche maggiorenni e giuridiche, enti ed organizzazioni commerciali, anche di paesi esteri, che siano interessate a sostenere gli scopi dell'associazione. Hanno diritto al voto ed essere eletti e pagano la quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto al voto in Assemblea per l'approvazione e la modifica del presente statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

## ARTICOLO 7 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO


La domanda di iscrizione come socio ordinario o sostenitore deve pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente del Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per:



- a) radiazione
- b) cancellazione
- c) dimissione

Il socio può essere radiato per motivi deontologici o per aver agito in contrasto con gli interessi o gli scopi dell'Associazione.

La cancellazione del socio avviene per morosità dello stesso nel pagamento della quota di iscrizione o per scioglimento dell'Associazione.

La dimissione della qualifica di socio deve avvenire tramite lettera raccomandata inviata al Presidente entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, senza diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione.

La quota o il contributo associativo è *intrasmissibile, fatta eccezione per il caso di morte, e non è rivalutabile.*

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione;
- b) partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, con l'osservanza dei relativi regolamenti;
- c) esprimere il proprio voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
- d) essere eletti membri del Consiglio Direttivo;
- e) rivestire le cariche sociali;
- f) presentare al Consiglio Direttivo reclami motivati e sottoscritti nel caso si ritengano lesi nei propri diritti, o qualora si vi ravvedano comportamenti non conformi alle finalità statuarie dell'Associazione;

gli associati hanno il dovere di:

- a) versare annualmente le quote associative di iscrizione;
- b) osservare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) non danneggiare moralmente né materialmente l'associazione;
- d) comunicare all'Associazione qualsiasi mutamento di residenza.


Le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi all'articolo 3 del presente statuto saranno rese in regime di volontariato e prestate dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione della ONLUS, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono soltanto essere rimborsate dalla ONLUS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la ONLUS.- E.T.S.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.



L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## **ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 6 in regola con il pagamento della quota sociale, ordinaria e straordinaria.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla via associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio finanziario precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

Le richieste di convocazione assembleare devono essere prodotte al Presidente del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di almeno 15 giorni, mediante avvisi in bacheca, ovvero comunicazioni via fax, e-mail, lettere raccomandate indirizzate ai soci a cura della Presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni purchè la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.


L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci.

**L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, o in sua assenza, dal vice Presidente.**

Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza da parte dei soci intervenuti; in caso di parità di preferenze espresse, rivestirà la carica di Presidente dell'Assemblea il candidato più anziano nella qualità di socio.

E' vice Presidente onorario dell'Assemblea il socio secondo più anziano.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.



Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

I componenti dell'Assemblea ed il Presidente non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza alla loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Ogni associato ha diritto di voto.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, altre piattaforme digitali), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 11 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**


All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e , quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sull'approvazione e/o modifica dello Statuto;
- c) deliberare sull'approvazione e/o modifica dei regolamenti dell'Associazione;
- d) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.



## ARTICOLO 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **cinque** anni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare la realizzazione di nuove sedi operative dell'Associazione;
- c) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame, dal Presidente;
- f) deliberare sulle istanze trasmesse dal Presidente del Consiglio Direttivo il riconoscimento della qualità di socio;
- g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- h) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, e, nel caso, motivarne il rigetto;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- k) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

## ARTICOLO 13 – CONSIGLIERI DIRETTIVI

Non può essere eletto e ricoprire la carica di consigliere direttivo chiunque sia titolare di incarico politico.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha





facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con fax o telegramma, almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età;

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutivi del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente.

#### **ARTICOLO 14 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizi e dura in carica **cinque** anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente del consiglio Direttivo sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio, nomina il vice Presidente dell'organo direttivo.

#### **ARTICOLO 15 – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di impedimento e lo collabora.

#### **ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**


Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, o organo di controllo, composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.



Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori elegge un proprio Presidente ed esercita le funzioni di controllo dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 17 – PATRIMONIO**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi e donazioni di privati;
- c) contributi e donazioni dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) donazioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione è disposta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 18 – MODIFICA DELLO STATUTO**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione (soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori).

#### **ARTICOLO 19 - OBBLIGHI**

E' vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'Art. 3, del presente statuto.

E' vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 20 – SCIoglimento**

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente:

“In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore”.

